Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 febbraio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1956, n. 40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi del presente articolo dagli operai sospesi, non è computato agli effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle assicurazioni sociali. Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti dall'assicurazione contro le malattie; le lavoratrici conservano i diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 ».

All'art. 3, dopo le parole: « un piano di organizzazione », sono aggiunte le seguenti: « e sviluppo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — VANONI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 1° febbraio 1956, n. 41.

Interpretazione autentica dell'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il trattamento previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, si applica, con la medesima decorrenza stabilita da tale disposizione, al personale dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio che, prima del distacco presso detto Ministero, percepiva una quota dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge.

La corresponsione del trattamento di cui al precedente comma è posta a carico delle Amministrazioni che hanno corrisposto al predetto personale la quota dei diritti, proventi e compensi suindicati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — VANONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 7 febbraio 1956, n. 42.

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1954-1955.

Tale abilitazione, per i laureati dell'anno accademico 1954-55, sarà valida sino all'espletamento delle due prime sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 7 febbraio 1956, n. 43.
Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali intendano effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, allo scopo di investire il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, potranno trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonchè i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi

Art. 2.

Qualora gli investimenti del controvalore in lire di capitali esteri introdotti in Italia nei modi previsti dall'art 1 non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive od all'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, il trasferimento all'estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non può superare l'aliquota dell'8 per cento sui capitali investiti ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non può eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata, nè aver luogo prima di due anni dall'investimento.

L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma è assoggettato alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese al trasferimento degli interessi, dividendi e utili percepiti e ai capitali realizzati, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, su investimenti effettuati in applicazione del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 il biennio previsto dal primo comma del presente articolo ha decorrenza dalla data dell'avvenuto investimento.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui l'investitore originario ceda, in tutto o in parte, le attività acquisite in Italia ad altro straniero o cittadino italiano residente all'estero.

Art. 4.

Le imprese previste dall'art. 1 possono avere la forma di società o ditte estere oppure di società italiane.

Dette imprese possono contrarre in Italia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni alle seguenti condizioni:

a) quando si tratti di imprese costituite in forma di filiali di società o ditte estere o di società italiane senza partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, il complesso dei debiti e delle obbligazioni non deve superare il 50 per cento del capitale introdotto in Italia;

b) quando si tratti di imprese costituite sotto forma di società italiane con la partecipazione anche di italiani residenti in Italia e con capitale estero per un importo superiore al 30 per cento, il complesso dei debiti e delle obbligazioni può superare il 50 per cento dell'intero capitale purchè, per la parte eccedente tale aliquota, le imprese stesse ottengano dall'estero, per l'utilizzo in Italia, crediti della stessa specie e durata in misura proporzionale alla partecipazione del capitale estero, in valuta estera accettata dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta.

Qualora la partecipazione del capitale estero abbia luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale azionario di società italiane per azioni, le disposizioni del comma precedente si applicano ai debiti ed alle obbligazioni che saranno rispettivamente assunti ed emesse dopo il predetto aumento.

Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese italiane o straniere possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro. I debiti contratti sul mercato italiano dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in essi compresa l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo.

L'inosservanza delle disposizioni stabilite nei commi precedenti comporta, nei riguardi dei partecipanti esteri, la decadenza dai benefici previsti dall'art. 1, salva l'applicabilità dell'art. 2.

Art. 5.

Gli investimenti previsti dagli articoli 1 e 2 possono essere effettuati anche in macchinari da impiegarsi nell'impresa: l'importazione di detti macchinari è soggetta alle disposizioni vigenti in materia.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il capitale investito è determinato in misura pari al valore accertato in dogana per i macchinari importati.

Il trasferimento all'estero del capitale investito ai sensi del presente articolo non può essere effettuato prima di due anni dall'investimento, anche se questo ultimo abbia avuto luogo nei casi e nei modi previsti dall'art. 1, sempre però nell'importo derivante da eventuali successivi realizzi.

Art. 6.

Le persone fisiche e giuridiche e le imprese che svolgano la propria attività nel territoro dello Stato e siano autorizzate, a norma del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, a contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti all'estero in valuta accettata in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta, possono ottenere, a domanda, la valuta estera occorrente per il servizio d'interessi o di rimborso dei prestiti contratti ed effettuarne il trasferimento all'estero, in esecuzione delle obbligazioni assunte, nei limiti della ottenuta autorizzazione.

La domanda di cui al precedente comma è proposta all'Ufficio italiano dei cambi per il tramite della Banca d'Italia o delle Banche contemplate nell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

La valuta accordata in accoglimento della domanda proposta ai sensi del presente articolo è corrisposta alle condizioni di cambio vigenti ed è trasferita all'estero per il tramite delle Banche indicate nel precedente comma.

Art. 7.

E' fatto obbligo alle Banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengano in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le modalità di tali operazioni, entro trenta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare.

Le società e le imprese che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero, entro trenta giorni dalle alienazioni medesime.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti nei commi precedenti, è comminata una sanzione pecuniaria di carattere civile in misura non inferiore a lire 100.000 e non superiore al triplo delle somme investite.

Alla determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria per l'inosservanza sia delle disposizioni del presente articolo, sia di quelle previste dall'art. 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, ed alla riscossione del relativo ammontare, si provvede ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il trasferimento all'estero di capitali e rendite ai sensi della presente legge è effettuato per mezzo della Banca d'Italia o delle Banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

L'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di consentire, a richiesta dell'interessato, che il trasferimento sia effettuato in valuta diversa da quella originariamente importata.

Il trasferimento è subordinato all'avvenuto pagamento delle imposte dirette, anche non erariali, previste, in conseguenza dell'attività cui si riferisce il trasferimento medesimo, dalla legislazione in vigore alla data in cui questo ultimo è domandato.

L'interessato è tuttavia ammesso a trasferire i capitali e le rendite anche prima del pagamento delle imposte anzidette quando presenti all'Intendente di finanza competente idoneee garanzie.

Art. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — VANONI — ANDREOTTI — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1956.

Norme di attuazione del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, concernente il diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme di attuazione previste dagli articoli 3 e 7 del decreto-legge succitato;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche delle marche contrassegno, previste dall'art. 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sono così stabilite:

Marca rettangolare di mm. 20 x 24 formato carta e di mm. 17 x 21 formato stampa. Stampata in rotocalco, a colore unico, su carta filigranata a tappeto con stelline multiple; nella parte centrale campeggia lo stemma ufficiale della Repubblica Italiana, con la dicitura in alto: « Apparecchi di accensione » e l'anno di validità della marca. In basso a fondo pieno si legge: « Lire 300 ».

Le marche sono di colore verde per l'anno 1956, di colore rosso per il 1957 e di colore bleu per il 1958.

Nei trienni successivi saranno ripetuti anno per anno i colori predetti nell'ordine come sono stati sopra esposti.

Art. 2.

Il Consorzio Industrie Fiammiferi (C.I.F.), al quale è affidata la distribuzione primaria delle marche contrassegno per accenditori, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, vi provvede a mezzo dei propri depositari di fiammiferi, che effettuano a loro volta la distribuzione alle rivendite di generi di monopolio ed agli altri esercizi a ciò autorizzati.

Ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, è fatto obbligo ai rivenditori di generi di monopolio di vendere al pubblico le marche contrassegno per accenditori.

Ad essi spetta l'aggio del 7 % sul valore delle marche, da corrispondersi all'atto del prelevamento delle marche stesse.

La vendita al pubblico delle marche può essere consentita anche ad altri esercizi, a ciò espressamente autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai quali compete lo stesso aggio previsto per i rivenditori di generi di monopolio.

Art. 3.

La spedizione delle marche ai depositari del C.I.F. sarà effettuata direttamente dal Deposito generale valori bollati, in pieghi assicurati, a spese del C.I.F. e secondo le richieste di quest'ultimo, munite di ordine di spedizione della Direzione generale dei monopoli di Stato.

Il C.I.F. è tenuto a versare alla Tesoreria provinciale di Roma, secondo le norme stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato l'importo, al netto dell'aggio di cui all'art. 4, delle marche spedite mensilmente dal Deposito generale valori bollati ai depositari del C.I.F.

Il versamento deve essere effettuato non oltre il mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spedizioni delle marche, analogamente a quanto si pratica per i versamenti relativi all'imposta sui fiammiferi.

Art. 4.

Per lo svolgimento del servizio di distribuzione e vendita delle marche contrassegno per accenditori spetta al C.I.F. l'aggio del 10 %, sul valore delle marche.

In detto aggio è compreso il rimborso di tutte le spese sostenute dal C.I.F. per l'espletamento del servizio, nonchè l'aggio da corrispondere ai rivenditori stabilito dal precedente art. 2.

Art. 5.

La cauzione dovuta dal C.I.F. a norma dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, viene stabilita in lire 25 milioni.

A tale importo deve essere pertanto elevata, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la cauzione di lire 10 milioni già prestata dal Consorzio ai sensi dell'art. 5 delle norme di esecuzione allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525.

Essa sarà prestata in contanti o in titoli dello Stato ovvero garantiti dallo Stato.

La cauzione di cui innanzi servirà a garantire il regolare svolgimento del servizio di distribuzione delle marche contrassegno per accenditori, nonchè ogni credito erariale dipendente dall'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

L'annullamento dei contrassegni a punzone esistenti sugli apparecchi di accensione, per i quali a norma del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, è consentito il rimborso del diritto corrisposto, sarà effettuato a mezzo di sovrapposizione di impronta a forma di X da farsi con apposito punzone di dimensioni atte ad ottenere il debordamento del nuovo contrassegno dai contorni di quello preesistente.

Per gli apparecchi che risultassero contrassegnati con punzonatura effettuata sullo stagno colato nello apposito incavo di suggellamento della calotta degli accenditori, dovrà provvedersi mediante asportazione e deformazione della parte di stagno sulla quale figura il contrassegno. Per le rotelline di ricambio, mediante asportazione e deformazione del sigillo ad esse applicato.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite alla presenza di due funzionari dell'U.T.I.F circoscrizionalmente competente o di due funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Le operazioni eseguite verranno fatte constare con regolare verbale.

Art. 7.

Il rimborso del diritto a suo tempo corrisposto per gli apparecchi risultanti dai verbali di annullamento dei contrassegni a punzone, di cui al precedente articolo, avrà luogo entro sei mesi dalla data dei verbali stessi, su istanza degli interessati diretta all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il rimborso sarà effettuato a carico del competente capitolo di spesa del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Le marche per accenditori, in possesso degli incaricati della distribuzione e della vendita, che risultassero invendute alla fine di ogni anno saranno cambiate con marche dell'anno successivo per lo stesso valore.

A tal uopo, entro il mese di dicembre di ogni anno, il C.I.F. viene autorizzato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato a prelevare a fido, con le modalità di cui al precedente art. 3, primo comma, un quantitativo di marche contrassegno dell'anno successivo per un valore corrispondente al presunto quantitativo di marche invendute, esistenti presso i depositari del C.I.F. e presso i rivenditori.

Entro il 28 febbraio successivo il Consorzio è tenuto a restituire al Deposito generale valori bollati le marche invendute dell'anno precedente, per la distruzione.

La differenza tra il valore delle marche prelevate a fido e quello delle marche, effettivamente restituite ed ammesse al cambio, sarà pareggiata con somministrazione di marche per ugual valore ovvero mediante versamento da parte del Consorzio, con le modalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente decreto.

Non è ammesso il cambio delle marche sfuse staccate dal bordo di riquadro dei fogli.

Eventuali controversie, che dovessero sorgere sulla ammissione al cambio delle marche dell'anno precedente, saranno sottoposte alla Direzione generale dei monopoli di Stato, che decide in via definitiva.

Art. 9.

Fino al 31 dicembre 1956, data di scadenza delle vigenti convenzioni stipulate con il C.I.F. ed annesse al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, e successive modificazioni, prorogate fino al 31 dicembre 1956, col decreto Ministeriale 31 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1950, n. 177, gli obblighi derivanti al Consorzio Industrie Fiammiferi per effetto di quanto previsto nel presente decreto, saranno regolati da apposito atto di sottomissione ricevuto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e da approvarsi con separato decreto Ministeriale, da registrare alla Corte dei conti.

All'atto del rinnovo delle convenzioni di cui innanzi e per la nuova durata di queste, gli obblighi derivanti al Consorzio per effetto del presente decreto saranno disciplinati con nuovo atto di sottomissione da approvarsi con le forme di cui al precedente comma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1956
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 371. — BENNATI

(684)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a permutare alcuni immobili siti in Forlì.

Con decreto commissariale n. 370.24005.32/3.64532 in data 30 gennaio 1956:

a) considerato che nel comune di Forlì si è presentata la necessità di aprire al traffico una strada su un'area di proprietà dell'O.N.M.I., per accedere al giardino pubblico, dalla via Bolognesi, ed in particolare per dare accesso ai fabbricati « Calvitti »;

b) ritenuta l'opportunità, per l'O.N.M.I., di cedere al comune di Forlì, per la costruzione della citata strada, un'area della superficie complessiva di ha 0.11,74, segnata in catasto al foglio 202 con la particella 479 sub. *a*), 479 sub. *c*) del reddito dominicale complessivo di L. 96.85 ed agrario di L. 35.22, confinante con la rimanente proprietà dell'O.N.M.I., con quella comunale, con la via Bolognesi, con la proprietà di diversi condomini, salvo altri, subordinando tale cessione alla realizzazione di una permuta con altra area di uguale superficie, segnata in catasto al foglio 202 con la particella 25 sub *a*), del reddito dominicale di L. 96,86 ed agrario di L. 35.22, confinante col terreno destinato all'allargamento di via Bolognesi, con la proprietà dell'O.N.M.I., con quella del comune di Forlì e con quella dell'Ospedale, salvo altri;

l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a permutare le aree sopradescritte

(626)

Rettifica del decreto commissariale n. 370.24005.57.7.61331, in data 15 aprile 1955, riguardante l'autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Garlasco (Pavia)

Con decreto commissariale n. 370.24005.57.7.631 in data 30 gennaio 1955, si è provveduto a rettificare il decreto commissariale n. 370.24005.57 7 61331, in data 15 aprile 1955

Pertanto, sul citato decreto, là ove leggesi « pag. 596, foglio 7 », deve invece intendersi « pag. 596, foglio 27 ».

(591)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente della gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani, con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1956, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 361, sono stati nominati presidente e vice presidente della gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani, rispettivamente, il dott. ing. Francesco Lanza di Scalia e l'avv. Antonino Castellet.

(662)

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Palestrina

Con decreto Ministeriale del 14 febbraio 1956, n. 1714, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Palestrina, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Palestrina che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(663)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il dott. Pietro Saccardi fu Omero, nato a Brozzi (Firenze) l'11 dicembre 1889, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatogli dall'allora Istituto di studi superiori di Firenze, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1915-1916.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(654)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Malcesine, con sede nel comune di Malcesine (Verona), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1956, registro n. 2, foglio n 215, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Malcesine, con sede nel comune di Malcesine (Verona), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori

Trimeloni Cornelio, presidente,

Lombardi Giacomo e Lombardi Dante, membri effettivi;

Benamati Giuseppe e Gagliardi Iseo, membri supplenti.

(609)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Montagna Pesciatina, con sede nel comune di Pescia (Pistoia) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1956, registro n. 2, foglio n. 214, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Montagna Pesciatina, con sede nel comune di Pescia (Pistoia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Mariani Giulio, presidente;

Giorgi Dario, Vannucci Martino, Nerici Faustina, Norcini Emilio, Papi Gesualdo, Tonarelli Angelo, Burlini Ruggero, Marianetti don Umberto, Carmignani don Arturo, Moreni Leopoldo, Biagi Dilio, Vannucci Giovanni, Giuntoli Mario e Natali Donello, membri.

(610)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Gandovere », con sede nel comune di Capriano Azzano (Brescia), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1956, registro n. 2, foglio n. 279, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Gandovere », con sede nel comune di Capriano-Azzano (Brescia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Capponi geom. Ambrogio, presidente;

Vimercati Pierfranco, Monaco Giacomo, Gilberti Domenico e Gheruzzi Giuseppe, membri.

(611)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 20 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,89	624,88	624,92	624,87	624,90	624,85	624,92	624,93	624,93
$ Can.	624,90	625 —	625 —	625,25	624,95	625,25	625,125	625,25	625 —	625 —
Fr Sv lib.	145,80	145,81	145,79	145,82	145,80	145,82	145,79	145,82	145,82	145,82
Kr D.	90,80	90,78	90,85	90,80	90,75	90,80	90,82	90,80	90,80	90,75
Kr N.	87,80	87,75	87,77	87,75	87,76	87,80	87,80	87,75	87,80	87,75
Kr Sv.	120,80	120,80	120,83	120,85	120,80	120,82	120,83	120,85	120,80	120,80
Fol	165,25	165,29	165,30	165,30	165,30	165,28	165,30	165,30	165,27	165,30
Fr B.	12,58	12,5850	12,5875	12,5860	12,587	12,58	12,585	12,586	12,585	12,585
Fr Fr.	178,65	178,65	178,70	178,64	178,60	178,60	178,65	178,64	178,62	178,60
Fr Sv acc.	143,48	143,53	143,55	143,55	143,45	143,50	143,56	143,55	143,48	143,50
Lst.	1756 —	1755,875	1756,25	1755,75	1756,50	1756,25	1755,50	1755,75	1756 —	1756 —
Dm. occ.	149,85	149,79	149,85	149,77	149,85	149,80	149,80	149,77	149,84	149,80

Media dei titoli del 20 febbraio 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,925
Id 3,50 % 1902	58,95
Id. 5 % 1935	91,825
Redimibile 3,50 % 1934	81,50
Id 3,50 % (Ricostruzione)	70,55
Id 5 % (Ricostruzione)	89,45
Id 5 % (Riforma fondiaria)	83,50
Id. 5 % 1936	93,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1956

1 dollaro USA.	624,885
1 dollaro Can.	625,187
1 Fr Sv lib.	145,805
1 Kr Dan.	90,81
1 Kr Norv.	87,775
1 Kr. Sv.	120,84
1 Fol.	165,30
1 Fr. bel.	12,585
100 Fr. Fr.	178,645
1 Fr. Sv. acc.	143,555
1 Lst.	1755,625
1 Marco ger.	149,785

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia « Villaggio delle Rose », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 gennaio 1956, i poteri conferiti al dottor Renzo Mariani, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Villaggio delle Rose », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 31 dicembre 1955 al 30 aprile 1956.

(614)

Revoca del decreto in data 21 novembre 1954, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « La nuova agricola teramana », con sede in Teramo, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 febbraio 1956, si revoca il precedente provvedimento in data 21 novembre 1954, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « La nuova agricola teramana », con sede in Teramo, e si nomina commissario governativo il ragioniere Guglielmo Zingaro.

(648)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Quallig Giordano;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Quallig Giordano della Hvalic Anna, nato a Gorizia addì 16 febbraio 1932, residente a Gorizia, via Monte Calvario n. 70, di condizione tappezziere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Quallig in Graziani.

Gorizia, addì 4 febbraio 1956

Il Prefetto

(665)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga al 5 marzo 1956 del termine utile per la presentazione delle documentate domande di partecipazione al concorso per il reclutamento straordinario di centosettanta sottotenenti in servizio permanente da trarsi dai subalterni di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 20 dicembre 1955, col quale sono stati indetti concorsi per il reclutamento straordinario di centosettanta sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Ritenuto che è nell'interesse dell'Amministrazione favorire, con un nuovo termine, il prevedibile maggior afflusso di candidati e quindi la migliore selezione fra i medesimi;

Decreta:

Articolo unico

Il termine utile (18 febbraio 1956) per la presentazione delle domande documentate di partecipazione al concorso indetto con il decreto Ministeriale 26 novembre 1955, richiamato nelle premesse, è prorogato al 5 marzo 1956.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1956
Registro n. 9 *Esercito, foglio n.* 110. — MASSIMO

(691)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro, bandito con decreto prefettizio n. 41838/San. del 9 ottobre 1953;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in oggetto:

1. Brancati dott. Carlo . punti 147,46 su 200
2. Pregoni dott. Massimiliano » 144,16 »
3. Cannistrà dott. Stelio . » 136,76 »

Catanzaro, addì 31 gennaio 1956

Il prefetto: FERRARA

(678)

PREFETTURA DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto prefettizio pari numero del 7 agosto 1952, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951;

Visto che la condotta ostetrica del comune di Salvitelle è rimasta vacante per rinunzia della vincitrice;

Considerato che la predetta sede va assegnata, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto pari numero del 26 agosto 1955;

Decreta:

La ostetrica Tamburrino Elena è assegnata alla condotta ostetrica di Salvitelle.

Salerno, addì 6 febbraio 1956

Il prefetto: MONDIO

(679)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto prefettizio 20 marzo 1952, n. 22/10029 San., con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 11 novembre 1954, n. 340.2.13/12119, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i successivi decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 27 novembre 1955, n. 340.2.13/13892, e 4 maggio 1955, n. 340.2.13/9626, recanti modifiche al precedente decreto commissariale, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Manlio Maglioni, nella qualità di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e in virtù della potestà ivi conferita;

Decreta:

In sostituzione del dott. Manlio Maglioni è nominato quale segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951, il dott. Francesco Basso, primo segretario di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 31 gennaio 1956

Il prefetto: GAIPA

(670)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.